



# Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa

**Sezione del sito (Intestazione)**

**Sezione del sito (Contenuto)**

Publicato il 23/09/2016

**N. 04162/2016 REG.PROV.CAU.**

**N. 05237/2016 REG.RIC.**

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

## **ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5237 del 2016, proposto dall'Associazione Nazionale Istituti Non Statali di Educazione e di Istruzione (Aninsei), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avvocati Andreina Scognamiglio e Renato Scognamiglio, con domicilio eletto presso l'avv. Renato Scognamiglio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 326;

### ***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

### ***e con l'intervento di***

“ad opponendum”:

Federazione Italiana Scuole Materne - Fism, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Ida Leonardo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

***in punto:***

ottemperanza alla sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI, n. 292/2016, resa tra le parti, concernente criteri e parametri per assegnazione contributi alle scuole paritarie per l'a. s. 2012/2013;

Visti il ricorso per ottemperanza, con i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del MIUR;

Visto l'atto di intervento "ad opponendum" di FISM;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda cautelare, presentata in via incidentale da Aninsei;

Relatore nella camera di consiglio del 22 settembre 2016 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Andreina Scognamiglio, Attilio Barbieri e Maria Ida Leonardo;

precisato che la regola di condotta del MIUR è stata giudicata illegittima dalla Sezione con la sentenza n. 292 del 2016 con riferimento a un'annualità diversa da quella presa in considerazione dal d. m. del 3.6.2016;

considerato che a un primo esame appare dubbio che venga in questione la definizione dello stesso rapporto conosciuto e definito con la sentenza n. 292/2016 e che perciò sia ammissibile il proposto ricorso per ottemperanza con il quale viene chiesta la dichiarazione di nullità "in parte qua" del d.m. del 3.6.2016;

che, in ogni caso, il danno prospettato dall'associazione ricorrente non appare grave, ove comparato con gli interessi coinvolti nei tempi, brevi, occorrenti per la

definizione del ricorso nel merito;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero 5237/2016).

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: le compensa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

Francesco Mele, Consigliere

Italo Volpe, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Marco Buricelli**

**IL PRESIDENTE**

**Sergio Santoro**

**IL SEGRETARIO**